



Spett.le Società Agricola “Masseria posta di Cristo”
Via Spagna 14
71045 – Ortanova (FG)

Pec: postadicristo@pec.it

Concessione: n. __/2018

- Richiedente: Società Agricola a r.l. “Masseria Posta di Cristo” con sede ad Ortanova in via Spagna n. 14, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 04032970719, numero REA: FG-294369, nella persona dell'Amministratore unico, signor Fede Alessandro nato a Foggia il 22.11.1990 e residente ad Ortanova, in via Spagna n. 14, codice fiscale: FDELSN90S22D643A.
- Terreni in **agro Cerignola**, censiti in catasto al **foglio 4, p.lle nn. 5** di ha 6.00.60 (concedibili ha 3.96.30) e **10** di ha 6.53.70, **per complessivi ha 10.50.00**.

Vista l'istanza datata 27.02.2017, acquisita al protocollo consortile n. 3643 del 28.02.2017, con la quale la Società Agricola a r.l. “Masseria Posta di Cristo” con sede ad Ortanova, in via Spagna n. 14, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 04032970719, numero REA: FG-294369, nella persona dell'Amministratore unico, signor Fede Alessandro nato a Foggia il 22.11.1990 e residente ad Ortanova, in via Spagna n. 14, codice fiscale: FDELSN90S22D643A, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso semina;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alla pubblicazione del bando riguardante i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e all'albo pretorio del Comune di Cerignola richiesto con nota prot. n. 3739 del 23.02.2018;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 456,30 (quattrocentocinquantesi/30), giusta ricevuta di bonifico bancario del 03.05.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **2.281,49** (duemiladuecentottantuno/49);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 01.02.2018;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica in data 24.04.2018, prot. AOO75/5129, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 17.05.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **2.281,49** (duemiladuecentottantuno/49) effettuato in data, a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. __/2018;

SI CONCEDE

alla Società Agricola a.r.l. “Masseria Posta di Cristo” con sede ad Ortanova in via Spagna n. 14, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 04032970719, numero REA: FG-294369, nella persona dell'Amministratore unico, signor Fede Alessandro nato a Foggia il 22.11.1990 e residente ad Ortanova in via Spagna n. 14, codice fiscale: FDELSN90S22D643A, l'utilizzo, **ad uso semina**, dei terreni demaniali in **agro di Cerignola**, censiti in catasto al **foglio 4, p.lle nn. 5** di ha 6.00.60 (concessi ha 3.96.30) e **10** di ha 6.53.70, **per complessivi ha 10.50.00.**

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal _____ 2018, quindi, avrà termine il _____ 2021. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazioni e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati **esclusivamente ad uso semina**. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetti della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse



essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

La concessionaria dovrà, altresì, osservare le condizioni previste dal Regolamento sulla tutela delle Opere Pubbliche di Bonifica, approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni;

E' Vietato :

- variare lo stato dei luoghi;;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dalle pertinenze idrauliche eventualmente presenti;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **2.281,49** (duemiladuecentottantuno/49). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria ha prestato garanzia per l'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, mediante fideiussione rilasciata in datada
n.

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese della concessionaria.

Foggia,

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
L'Amministratore Unico
Alessandro Fede